



LE NOVITÀ D'AUTUNNO NELLA GESTIONE DEL PERSONALE: TFR, AUTO AD USO PROMISCUO, AI E DISTACCHI



SCELTA DEL TFR, AGGIORNAMENTO ALLA LUCE DELLE FAQ DEL MINISTERO

- Legge 25 giugno 2026, n. 112: modifiche in tema di prestazioni
- Legge 20 aprile 2026, n. 50: portabilità del contributo datoriale
- Decreto Interministeriale del 4 settembre 2026: modello TFR3 definitivo
- Deliberazione COVIP del 19 giugno 2026 Direttive in materia di adesione automatica
- Deliberazione COVIP del 25 giugno 2026: Istruzioni in tema di prestazioni pensionistiche
- Deliberazione COVIP del 23 giugno 2026: Istruzioni in ordine ai criteri minimi che devono soddisfare i percorsi e le linee di investimento

Milano, 22 settembre 2026

LEGGE DI BILANCIO (LEGGE N. 199/2025)

La Legge di Bilancio (n. 199/2025) modifica il D.Lgs. N. 252/2005 introducendo novità rilevanti in tema di Previdenza complementare:

1. sostituisce il meccanismo del silenzio assenso per la destinazione del Tfr con quello dell'adesione automatica con anche contribuzione obbligatoria aggiuntiva a far data dal 1° luglio 2026, con conseguenti nuovi obblighi informativi;
2. introduce nuove forme di prestazioni finale (in particolare nuove forme di rendita);
3. introduce la portabilità del contributo aziendale anche ai fondi di previdenza non contrattuali;
4. modifica le soglie dimensionali per l'obbligo del versamento del Tfr al fondo di tesoreria.

Il tutto entra in vigore con date posticipate: 1° gennaio - 1° luglio e 31 ottobre 2026

PREVIDENZA COMPLEMENTARE PORTABILITÀ DEL CONTRIBUTO AZIENDALE

La c.d. “**portabilità del contributo datoriale**” permette al lavoratore, in sede di trasferimento della propria posizione individuale maturata presso il fondo di categoria ad altro fondo, di conservare il diritto affinché il datore di lavoro versi il contributo contrattuale previsto dal CCNL a carico del datore di lavoro e del lavoratore, oltre che il TFR maturando.

L’art. 29, comma 11-bis della Legge 20 aprile 2026, n. 50, introdotto in sede di conversione del D.L. n. 19/2026 (cd. “Decreto PNRR”) **sposta l’entrata in vigore** di questa facoltà dal 1° luglio 2026 **al 31 ottobre 2026**.

11-bis. ((Il comma 202 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è sostituito dal seguente: "202. Le disposizioni di cui al comma 201 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026, fatta eccezione per la disposizione di cui alla lettera c) del medesimo comma 201, che si applica a decorrere dal 31 ottobre 2026. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie rispettive istruzioni entro le medesime date"))

PREVIDENZA COMPLEMENTARE PORTABILITÀ DEL CONTRIBUTO AZIENDALE

La c.d. “**portabilità del contributo datoriale**” permette al lavoratore, in sede di trasferimento della propria posizione individuale maturata presso il fondo di categoria ad altro fondo, di conservare il diritto affinché il datore di lavoro versi il contributo contrattuale previsto dal CCNL a carico del datore di lavoro e del lavoratore, oltre che il TFR maturando.

L’art. 29, comma 11-bis della Legge 20 aprile 2026, n. 50, introdotto in sede di conversione del D.L. n. 19/2026 (cd. “Decreto PNRR”) **sposta l’entrata in vigore** di questa facoltà dal 1° luglio 2026 **al 31 ottobre 2026**.

11-bis. ((Il comma 202 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è sostituito dal seguente: "202. Le disposizioni di cui al comma 201 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2026, fatta eccezione per la disposizione di cui alla lettera c) del medesimo comma 201, che si applica a decorrere dal 31 ottobre 2026. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) adegua le proprie rispettive istruzioni entro le medesime date"))

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

NUOVE FORME DI PRESTAZIONI (FORME DI RENDITA)

Rendita a durata definita (art. 11 comma 3 bis D.Lgs. N. 252/2005): per un numero di anni pari alla vita attesa residua, con rata annuale determinata rapportando il montante accumulato alla data di erogazione di ciascuna rata annuale al predetto numero di anni residui.

Prelievi liberamente determinabili (art. 11 comma 3 bis e 3-quater D.Lgs. N. 252/2005): possono essere, tempo per tempo, richiesti nei limiti della somma delle rate, maturate e non riscosse, della rendita a durata definita di cui al medesimo comma.

Erogazione frazionata del montante accumulato per un periodo non inferiore a cinque anni. **(art. 11 comma 3 bis e D.Lgs. N. 252/2005):**

La Legge 25 giugno 2026, n. 112 modifica la decorrenza della prestazione “erogazione frazionata del montante” posticipando al 31 ottobre 2026 la decorrenza di applicazione di questa nuova forma di prestazione.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE DOPPIA PRESTAZIONE RENDITA E CAPITALE

Erogazione in due forme: rendita e capitale

La Legge 25 giugno 2026, n. 112 riporta il limite di erogazione del montante accumulato in forma capitale alla percentuale prevista da sempre:

dal 60% al 50%.

La modifica si applica a partire dal 1° luglio 2026.

Riforma previdenziale: al via le nuove prestazioni pensionistiche in uscita

[Torna alla home](#) | [Area News](#) | 2026 | [Riforma previdenziale: al via le nuove prestazioni pensionistiche in uscita](#)

La Legge di Bilancio 2026 inserisce al fianco della tradizionale rendita vitalizia assicurativa e della riscossione in capitale, **tre nuove formule flessibili**, gestite ed erogate **direttamente dal fondo**:

- **Rendita a durata definita**: una prestazione pensionistica calcolata su un arco temporale prestabilito.
- **Prelevi liberamente determinabili**: massima elasticità per richiedere quote del montante accumulato in base alle proprie necessità.
- **Erogazione frazionata del montante**: una liquidazione graduale del capitale, che sarà attiva a partire dal **31 ottobre 2026**.

Per maggiori informazioni [clicca qui](#) per consultare l'Informativa "Nuove prestazioni pensionistiche"

A decorrere dal **31 luglio 2026**, sarà possibile richiedere le nuove prestazioni pensionistiche accedendo direttamente alla propria **Area Riservata**. Fino a tale data, le richieste di informazioni e le segnalazioni d'interesse dovranno essere inoltrate unicamente via PEC all'indirizzo protocollofonte@legalmail.it.

Successivamente alla ricezione, un operatore del Fondo contatterà gli interessati per offrire il supporto necessario alla corretta predisposizione della pratica.

[Indietro »](#)



PRESTAZIONE IN CAPITALE AL 100%

- La prestazione in capitale pari al 100% delle somme accantonate può essere richiesta nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale (l'assegno sociale è una prestazione economica erogata dall'Inps in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate).

PRESTAZIONE IN CAPITALE AL 100%

<https://www.fondapi.it/aderire-a-fondapi/riscatto-fondo-pensione/tabelle-soglia-riscatto-per-pensionamento>

Età	Uomo	Donna
67	114.452 €	132.472 €
68	109.961 €	127.622 €
69	101.058 €	117.964 €
70	96.656 €	113.164 €

<https://fondoeurofer.it/nuovi-limiti-prestazione-in-capitale/>

<https://prestazioni.mefop.it/fonte>

67	€ 85.720,44	€ 105.136,71
68	€ 81.735,40	€ 100.731,18
69	€ 77.802,74	€ 96.347,13
70	€ 73.924,66	€ 91.983,49
71	€ 70.107,44	€ 87.644,81
72	€ 66.358,36	€ 83.337,28
73	€ 62.682,85	€ 79.064,36
74	€ 59.088,21	€ 74.834,16
75	€ 55.581,89	€ 70.651,63
76	€ 52.170,91	€ 66.525,18
77	€ 48.866,94	€ 62.463,21
78	€ 45.676,53	€ 58.475,09

Milano, 22 settembre 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE ALTRE NOVITA'

Nuove soglie per obbligo tesoreria e nuovo criterio aggiuntivo di ingresso nell'obbligo:

- 60 vs 50 dipendenti;
- anche a partire dal secondo anno di apertura della posizione contributiva

Nuova soglia di deduzione per la contribuzione:

da € 5.164,57 a € 5.300,00.

RELAZIONE COVIP 2026: Non può invece parlarsi, a rigore, di ampliamento della deducibilità per l'innalzamento a 5.300 euro della soglia di deducibilità dei contributi (dai precedenti 5.164,57 euro). L'intervento va semmai visto positivamente per l'indubbia semplificazione indotta dal riferimento a una cifra arrotondata

PREVIDENZA COMPLEMENTARE ALTRE NOVITA'

Informativa in merito all'idoneità alla raccolta delle adesioni automatiche (Deliberazione COVIP del 23 giugno 2026)

[Torna alla home](#) | [Area News](#) | [2026](#) | [Informativa in merito all'idoneità alla raccolta delle adesioni automatiche \(Deliberazione COVIP del 23 giugno 2026\)](#)

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, al d.lgs. n. 252/2005 e in ottemperanza alle Istruzioni adottate dalla COVIP con deliberazione del 23 giugno 2026 (https://www.covip.it/sites/default/files/pubbliche_consultazioni/istruzioni_life_cycle_23_06_2026.pdf), si rende nota la posizione del Fondo in merito alla raccolta delle adesioni automatiche a decorrere dal 1° luglio 2026.

Il Fondo dichiara di risultare adeguato a quanto previsto dalle suddette Istruzioni COVIP. Si attesta pertanto la sussistenza delle condizioni per poter accogliere le adesioni automatiche e si conferma che il Fondo raccoglierà tali adesioni a partire dal 1° luglio 2026.

Fondo Pensione Fon.Te.

[Indietro »](#)

CRITERIO DI LIFE CYCLE PER ADESIONI AUTOMATICHE:

Nuova modalità di investimento per le adesioni automatiche: Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono che i contributi e le quote di TFR pervenuti a seguito di adesioni non esplicite siano investiti in percorsi o linee di investimento caratterizzati da differenti profili di rischio rendimento, tenendo conto in particolare dell'orizzonte temporale dell'investimento e dell'età anagrafica dell'aderente.

Milano, 22 settembre 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



LA DESTINAZIONE DEL TFR

Tabella Comparativa: silenzio-assenso (fino al 30 giugno 2026) verso adesione automatica (dal 1 luglio 2026)



Caratteristica	Meccanismo Attuale (fino al 30/06/2026)	Nuovo Meccanismo (dal 01/07/2026)
Tempo di scelta	6 mesi	60 giorni
Oggetto del versamento	Solo TFR (adesione tacita standard)	Contribuzione piena (TFR + Datore + Lavoratore)
Decorrenza economica	Dal 7° mese in poi	Dalla data di assunzione
Comparto di Default	Comparto Garantito	Linea coerente con il profilo/età
Fondo Tesoreria INPS	Regolato dalla L. 296/2006	Modificato dalla L. Bilancio 2026)

Deliberazione COVIP del 19 giugno 2026 Direttive in materia di adesione automatica

Le Direttive in materia di adesione automatica, recanti chiarimenti operativi in ordine alle fattispecie di adesione automatica dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione e dei lavoratori dipendenti del settore privato non di prima assunzione che, successivamente al 30 giugno 2026, attivino un nuovo rapporto di lavoro aprono a scenari inaspettati...

Milano, 22 settembre 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



Premessa... definizioni art. 1 D.Lgs. N. 252/2005

*c-sexies) "impresa promotrice": un'impresa o un altro organismo, a prescindere dal fatto che comprenda o sia composto da una o più persone giuridiche o fisiche, che **agisce in qualità di datore di lavoro o di lavoratore autonomo, oppure una loro combinazione, e che offre una forma pensionistica o versa contributi a una forma;***

COVIP DELIBERA 25 maggio 2016 Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari. (16A04373) Art. 7 Modalità di raccolta delle adesioni

6. Prima dell'adesione i soggetti incaricati della raccolta acquisiscono informazioni dall'interessato circa la sua eventuale attuale iscrizione ad altra forma pensionistica complementare. In caso affermativo, gli stessi sottopongono all'interessato la scheda dei costi contenuta nella Sezione I «Informazioni chiave per l'aderente» della forma pensionistica di appartenenza per un raffronto con quella della forma pensionistica proposta e acquisiscono ai propri atti copia della scheda costi della forma di appartenenza sottoscritta dall'interessato.

Deliberazione COVIP del 19 giugno 2026

Direttive in materia di adesione automatica

Chiarimenti vari – lavoratori di prima assunzione:

1. Per le assunzioni effettuate sino al 30/06/2026 rimane in essere il meccanismo del silenzio assenso e dei 6 mesi.
2. Se non si ha nuova assunzione dal 1/07/2026 non si è interessati al meccanismo dell'adesione automatica...tranne in caso di cambio di CCNL (Es Dirigenti e passaggi societari ad esempio o crescita dimensionale).
3. Adesione automatica non si applica a lavoro domestico e pubblico impiego.
4. Lavoratori di prima assunzione sono i soggetti assunti per la primissima volta in qualità di dipendenti dal 1° luglio 2026. In automatico sono da subito aderenti alla previdenza complementare. Il loro Tfr è già di per sé destinato...salvo rinuncia entro 60 giorni (principio della volontarietà). Rinuncia atto unilaterale recettizio da tracciare. Efficacia ex tunc, retroattiva.

Deliberazione COVIP del 19 giugno 2026

Direttive in materia di adesione automatica

Lavoratori non di prima assunzione:

1. Il meccanismo di adesione automatica non opera per il lavoratore che seppur iscritto alla previdenza complementare, non conferisca alla stessa, neanche parzialmente il Tfr maturando (ES lavoratori edili e impiegati agricoli per il contributo contrattuale). Il datore di lavoro deve gestire il Tfr ex art. 2120 c.c. e fondo di Tesoreria INPS ove presente
2. Se invece era precedentemente iscritto e non ha riscattato...opera nei 60 giorni il meccanismo di adesione automatica.
3. Chi ha riscattato... non opera adesione automatica.
4. Mancato riscatto...opera adesione automatica.

CUI PRODEST? ... FONDO DI TESORERIA INPS?

Deliberazione COVIP del 19 giugno 2026

Direttive in materia di adesione automatica

Altri chiarimenti:

1. Lavoratori con RAL inferiore a assegno sociale... dichiarazione con TFR3. Dubbi: se cambia la RAL? Se si hanno più rapporti di lavoro? Intermittenti? OTD – OTDO in Agricoltura?
2. A quale fondo si versa...CCNL...altri accordi...più fondi...quello con più iscritti...obbligo di verifica datoriale in merito all'essere in grado di accogliere i versamenti e invertirli con le nuove modalità di LIFE CYCLE.
3. Assenza CCNL... FONDO COMETA...solo 100% del Tfr. No contributi ovviamente.
4. Rapporti con meno di 60 giorni, tempo determinato, cessazioni in prova, licenziamenti...non opera meccanismo adesione automatica.
5. Decorrenza versamento Tfr sempre da assunzione, contributi in base alle regole del CCNL. Regola di legge prevale su regolamenti...

CUI PRODEST? ... FONDO DI TESORERIA INPS?

La rinuncia all'adesione automatica consegue alla scelta di destinare il TFR maturando a una diversa forma pensionistica complementare di cui al decreto n. 252/2005 ovvero di mantenerlo secondo il regime di cui all'art. 2120 del codice civile.

Nel primo caso si tratterà di un'adesione esplicita a una forma pensionistica complementare. In particolare, il lavoratore potrà indicare una forma pensionistica complementare a cui risulti già aderente alla data dell'assunzione ovvero una forma alla quale si sia iscritto successivamente all'assunzione. In entrambi i casi il TFR da versare al fondo comprende quanto dovuto dalla data di assunzione.

Entro il termine di 60 giorni dall'assunzione il lavoratore può inoltre decidere di destinare, alla forma pensionistica di riferimento dell'adesione automatica, in luogo dell'intero TFR maturando, una percentuale dello stesso, secondo quanto eventualmente previsto dagli accordi.

L'adesione automatica ha decorrenza dalla data di prima assunzione, come espressamente disposto dal comma 7-*quinquies*.

Quanto alla misura della contribuzione del datore e del lavoratore, la norma rinvia a quanto previsto dall'accordo/contratto collettivo che trova applicazione al rapporto di lavoro.

Adesione esplicita
Diversa forma
pensionistica
complementare

Esplicita può essere
parziale?

ESPLICITA PUÒ ESSERE PARZIALE?

PRIMA ASSUNZIONE 7-quater.

((Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e conferire l'intero importo del TFR maturando a un'altra forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all'[articolo 2120 del codice civile](#). Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.))

NON DI PRIMA ASSUNZIONE:

9-bis. Il predetto TFR è conferito per l'intero importo, salvo che il lavoratore, entro il termine di cui al secondo periodo, decida di destinare a tale forma una percentuale del TFR maturando secondo quanto previsto dagli accordi ai sensi del comma 2 ovvero, per i lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, in misura non inferiore al 50 per cento))

FAQ

Quali sono le scelte possibili per i lavoratori dipendenti del settore privato in merito al TFR?



In caso di prima assunzione:

Entro 60 giorni dalla prima assunzione (6 mesi, invece, per chi viene assunto prima del 1° luglio 2026), il lavoratore del settore privato deve decidere cosa fare del proprio TFR. Può destinarlo a una forma pensionistica complementare (compilando il modello TFR2), aderendovi, oppure, lasciarlo presso l'azienda, non aderendo ad alcuna forma di previdenza complementare. In quest'ultimo caso la scelta può essere sempre rivista in favore della previdenza complementare.

In mancanza di una scelta esplicita da parte del lavoratore in merito al TFR opera il meccanismo del silenzio-assenso per gli assunti fino al 30 giugno 2026 e l'adesione automatica per gli assunti dopo il 1° luglio 2026: il TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione previsto dal contratto collettivo di lavoro o, in presenza di più fondi collettivi di riferimento, in quello a cui è iscritto il maggior numero di dipendenti; in tal caso il lavoratore aderisce "automaticamente" al fondo pensione. Se non è previsto un fondo pensione di riferimento, il TFR viene versato al fondo residuale individuato dalla normativa (FONDINPS fino al 30 settembre 2020 e dal 1° ottobre 2020 al "Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini" – "COMETA").

In caso di nuovo rapporto di lavoro:

Se nel precedente rapporto di lavoro la scelta è stata quella di mantenere il TFR in azienda, oppure se a seguito della cessazione del precedente rapporto di lavoro il lavoratore ha riscattato interamente la propria posizione nel fondo pensione dove versava il TFR, il nuovo datore di lavoro continuerà a mantenere il TFR sulla base della scelta precedente, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare.

FAQ

In caso di nuovo rapporto di lavoro:

Se nel precedente rapporto di lavoro la scelta è stata quella di mantenere il TFR in azienda, oppure se a seguito della cessazione del precedente rapporto di lavoro il lavoratore ha riscattato interamente la propria posizione nel fondo pensione dove versava il TFR, il nuovo datore di lavoro continuerà a mantenere il TFR sulla base della scelta precedente, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare.

Se a seguito della variazione del rapporto di lavoro, il lavoratore non ha riscattato interamente la posizione individuale maturata alimentata da TFR, lo stesso deve indicare al nuovo datore di lavoro a quale forma di previdenza complementare intende conferire le quote di TFR futuro, tenendo conto delle opportunità che derivano dal nuovo rapporto di lavoro. Anche in questo caso si hanno a disposizione 60 giorni dalla data di assunzione (o sei mesi se l'assunzione avviene entro il 30 giugno 2026) per manifestare la propria volontà, fermo restando che la scelta non sarà tra la destinazione del TFR a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento in azienda, ma si limiterà all'individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il TFR che matura dalla data di assunzione. La posizione già maturata può essere mantenuta nel fondo pensione originario (anche senza effettuare nuovi versamenti) o trasferita al nuovo fondo pensione. Se, a seguito della variazione del rapporto di lavoro, si sono persi i requisiti soggettivi per l'iscrizione al fondo di previdenza del precedente rapporto, è sempre possibile riscattare la posizione qualora non sia stata trasferita ad altro fondo.

DECRETO INTERMINISTERIALE 4 SETTEMBRE 2026

1. Istituisce il modulo denominato TFR3 che sarà disponibile anche in formato digitale sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ;
2. Il modulo TFR3 in formato digitale potrà essere compilato online, ed eventualmente notificato al datore di lavoro, nel rispetto della normativa vigente in materia di identificazione dell'utente, protezione dei dati personali e dematerializzazione. Le modalità tecniche di compilazione, di notifica, di presa in carico da parte del datore di lavoro e di conservazione dei dati saranno definite con decreto del Direttore generale per l'innovazione e l'organizzazione digitale, la statistica e la ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Il modulo di cui all'articolo 1 è **finalizzato all'esercizio delle facoltà di scelta/rinuncia** previste per il lavoratore di prima assunzione (articolo 8, commi 7-quater) e per quello non di prima assunzione (articolo 9-bis, D.Lgs. n. 252/2005), nonché, **all'adempimento degli obblighi informativi previsti per il datore di lavoro** dall'articolo 8, commi 8 e 9-bis, del medesimo decreto legislativo.

DECRETO INTERMINISTERIALE 4 SETTEMBRE 2026

Il modulo contiene:

- a. l'attestazione dell'avvenuta informativa ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (**NB NON CONTIENE L'INFORMATIVA** *sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica*);
- b. l'indicazione delle opzioni esercitabili dal lavoratore ai sensi dell'articolo 8, comma 7-quater, di cui al medesimo decreto;
- c. le dichiarazioni relative alla posizione previdenziale pregressa ai sensi dell'articolo 8, comma 9-bis, di cui al medesimo decreto;
- d. le avvertenze relative agli effetti dell'adesione automatica di cui all'articolo 8, commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quinquies, di cui al medesimo decreto.

Il datore di lavoro conserva la dichiarazione resa dal lavoratore e ne rilascia copia al medesimo.

DECRETO INTERMINISTRIALE 4 SETTEMBRE 2026

Il modulo contiene:

- a. l'attestazione dell'avvenuta informativa ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (**NB NON CONTIENE L'INFORMATIVA** *sulla forma pensionistica complementare destinataria dell'adesione automatica*);
- b. l'indicazione delle opzioni esercitabili dal lavoratore ai sensi dell'articolo 8, comma 7-quater, di cui al medesimo decreto;
- c. le dichiarazioni relative alla posizione previdenziale pregressa ai sensi dell'articolo 8, comma 9-bis, di cui al medesimo decreto;
- d. le avvertenze relative agli effetti dell'adesione automatica di cui all'articolo 8, commi 7, 7-bis, 7-ter e 7-quinquies, di cui al medesimo decreto.

Il datore di lavoro conserva la dichiarazione resa dal lavoratore e ne rilascia copia al medesimo.

Fon.Te.
FONDAZIONE FONTE CONSULTING E SERVIZI
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CONSIGLIERI: PAOLO DI NINO, ROBERTO
COMMERCIANTO, PIERLUIGI DI BERNARDI

Sede: Via Marco e Marcelliano,
45 - 00147 Roma

06.83393207

lun - gio 09:15 - 13:15 / 14:00 - 17:30
ven 09:15 - 13:15 / 14:00 - 15:00

Area riservata

f t in y

Il Fondo Statuto e Nota Informativa Normativa Documenti del Fondo Adesione e contribuzione Modulistica Prestazioni Infografiche Promozione Contatti

Statuto
Nota Informativa
Parte I - Informazioni chiave per l'aderente
Parte I - Scheda I - Presentazione
Parte I - Scheda II - I costi
Parte I - Scheda III - I destinatari e i contributi
Parte II - Le informazioni integrative
Parte II - Scheda I - Le opzioni di investimento
Parte II - Scheda II - Le informazioni sui soggetti coinvolti

Nota Informativa

Torna alla home | Statuto e Nota Informativa | Nota Informativa

Nota Informativa
Nota informativa depositata in Copiv in data 29/07/2026

Allegato alla Nota Informativa

Privacy & Cookies Policy

Il Fondo Statuto e Nota Informativa Normativa

Statuto
Nota Informativa
Parte I - Informazioni chiave per l'aderente
Parte I - Scheda I - Presentazione
Parte I - Scheda II - I costi

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

Scheda 'Presentazione' (in vigore dal 28 luglio 2026)

Premessa

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

FON.TE. è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I costi' (in vigore dal 28 luglio 2026)

La presenza di costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**. Pertanto, prima di aderire a Fon.Te., è importante **confrontare** i costi del fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche. Analoghe considerazioni valgono in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare.

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

FON.TE. è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 23 marzo 2026)

Milano, 22 settembre 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.

NUOVO MODULO TFR3 DEFINITIVO

Graficamente migliore **la sua struttura complessiva è rimasta identica**: stessa sequenza di sezioni, nessuno spostamento di paragrafi o di ordine ma presenti alcune differenze puntuali, di cui una sostanziale con rilevanza giuridica:

1. Sezione 1, opzioni A) e C): eliminata la clausola "ante 29 aprile 1993 la Sezione 1 si rivolge esclusivamente al "lavoratore di **prima assunzione**" (nuovo assunto dopo il 30/6/2026), categoria per definizione incompatibile con una "prima iscrizione alla previdenza obbligatoria" anteriore al 1993. La clausola era quindi un refuso/incongruenza nel testo provvisorio (probabilmente copiata per simmetria dalla Sezione 2), correttamente espunta nel testo finale.

2. Nella parte finale del modulo, prima dei due checkbox conclusivi:

Modulo Provvisorio: si passa direttamente da "***" ai due checkbox, senza frase introduttiva.

Modulo Definitivo: viene inserita la frase "Il sottoscritto dichiara:" subito prima dei due checkbox:
di aver compreso le conseguenze delle presenti dichiarazioni
di aver ricevuto l'informativa prevista dalla normativa vigente

NUOVO MODULO TFR3 DEFINITIVO

DESTINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

codice fiscale _____

dipendente del _____

data di assunzione _____

(barrare le opzioni di proprio interesse)

➤ **Dichiara di essere un lavoratore di prima assunzione di cui all'articolo 8, comma 7, del citato decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1, comma 204, della legge n. 199 del 2025**

➤ **Dichiara di aver ricevuto da parte del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 8, commi 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 252 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 204, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, la seguente informativa:**

- informazioni sugli accordi o contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare;
- indicazione della forma pensionistica destinataria dell'adesione automatica;
- informazioni sul meccanismo di adesione automatica;
- indicazione delle facoltà esercitabili entro 60 giorni;
- informazioni sulle diverse opzioni di destinazione del TFR e relative tempistiche.

VA SEMPRE ALLA
SEZIONE 1

MECCANISMO DI ADESIONE IN MODO AUTOMATICO, per lavoratori di prima assunzione:

Ai sensi dell'articolo 8, commi 7, 7 bis, 7 ter e 7 quater, del decreto legislativo n. 252 del 2005, i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, esclusi i lavoratori domestici, aderiscono automaticamente alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. In caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente periodo, la forma pensionistica complementare di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale. Ciò comporta la devoluzione dell'intero TFR e della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dagli accordi. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il TFR è devoluto nella misura prevista dagli accordi se il lavoratore decide di avvalersi di tale opzione entro 60 giorni dall'assunzione.

In assenza degli accordi o dei contratti di cui al comma 7-bis, la forma pensionistica complementare di destinazione dell'adesione automatica è quella residuale individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 31 marzo 2020, n. 85, alla quale è conferito l'intero importo del TFR.

Entro sessanta giorni dalla data di prima assunzione il lavoratore può comunque scegliere di rinunciare all'adesione automatica e conferire il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso liberamente prescelta ovvero mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 del codice civile. Tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta. Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, al quale ne rilascia copia.

In caso di adesione automatica alla previdenza complementare, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i relativi versamenti dal mese successivo alla scadenza dei sessanta giorni dall'assunzione. Tali versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l'adesione decorre da detta data.

ANCHE I CONTRIBUTI !
NELLA NORMA DI LEGGE
AUTOMATICO = SOLO 100% DEL TFR O
DIVERSA % PREVISTA DAI CCNL

E SE POI LA RAL CRESCE NEL TEMPO???
SE HA + RAPPORTI DI LAVORO?

PREVIDENZA ALTRA/APERTA SENZA
CONTRIBUTI

ESPLICITA SEMBRA SI POSSA FARE UNA
PERCENTUALE DIVERSA DI TFR MA LA NORMA DI
LEGGE DICE SOLO 100% DEL TFR

IN AZIENDA

SEZIONE 1:

- LAVORATORE DI PRIMA ASSUNZIONE

Il sottoscritto dichiara di esercitare la facoltà di (barrare le opzioni prescelte):

A) **CONFERIRE IL TFR** alla forma pensionistica, prevista dall'adesione automatica, nella misura del _____ %

(È possibile conferire una misura diversa dal 100% solo nel caso in cui sia previsto dall'accordo/contratto collettivo di riferimento. La quota residua di TFR sarà regolata secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versata al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006.)

B) **NON CONFERIRE - IL CONTRIBUTO DEL LAVORATORE**
alla forma pensionistica di destinazione dell'adesione automatica

(opzione esercitabile nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro sia inferiore all'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995).

C) **CONFERIRE IL TFR in modo esplicito** alla seguente forma pensionistica complementare:

(specificare denominazione del fondo)

nella misura del _____ %

(È possibile conferire una misura diversa dal 100% solo nel caso in cui sia previsto dall'accordo/contratto collettivo di riferimento. La quota residua di TFR sarà regolata secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versata al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006.)

D) **NON CONFERIRE IL TFR** ad una forma pensionistica complementare.

Il TFR sarà regolato secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versato al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006. *(Tale scelta è comunque modificabile in futuro: il lavoratore potrà in qualsiasi momento decidere di versare il TFR maturando alla previdenza complementare.)*

DUBBIO E' POSSIBILE ISCRIVERSI ENTRO 60 GIORNI CON SOLO IL TFR? ... ART. 8 D.LGS. 252/2005

1. Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. (...)
 2. Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono **((, in modo automatico o esplicito,))** ai fondi ... con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi.)...) Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In assenza di tale indicazione il conferimento è totale.
- 10.** L'adesione a una forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale caso comunica al datore di lavoro l'entità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore può a sua volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai predetti contratti o accordi.



Nuova modalità di adesione al Fondo Pensione Prevedi

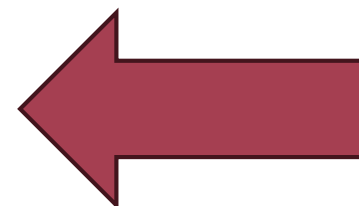
🕒 17/09/2010 📄

Segnaliamo che ⚡ entrata in vigore la nuova modalità ⚡ di adesione al Fondo Pensione senza la fonte contributiva TFR (con il solo contributo a carico del lavoratore e del datore di lavoro). Il nuovo modulo di adesione e la nuova Nota Informativa sono disponibili nella sezione modulistica del sito web www.prevedi.it

https://www.covip.it/sites/default/files/comunicazioni_circolari/Circolare-legge-124_20171.pdf

Inoltre, per i lavoratori i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi collettivi, anche aziendali, e per i quali il legislatore ammette, come previsto dall'art. 3, comma 1, lett. c), del Decreto lgs. 252/2005, il regolamento aziendale quale fonte istitutiva, si ritiene consentito che il medesimo regolamento possa anche disporre in merito alla quota di TFR da destinare a previdenza complementare, oltre che sulle altre voci contributive.

Si ritiene altresì rimessa alle predette fonti istitutive la possibilità di definire anche più quote percentuali alternative di TFR, nell'ambito delle quali la quota minima potrebbe anche essere pari a zero, rimettendo agli aderenti destinatari dell'accordo la scelta in ordine alla quota da versare e, in ogni caso, senza pregiudizio della facoltà dell'aderente di disporre comunque l'integrale destinazione del TFR al fondo pensione.



- **dichiara di NON essere un lavoratore di prima assunzione**, ai sensi dell'articolo 8, comma 9-bis, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 1, comma 204, della legge n. 199 del 2025, di aver ricevuto da parte del datore di lavoro informativa sugli accordi collettivi applicabili in tema di previdenza complementare e di:
- (barrare l'opzione di proprio interesse)*

- **NON avere in essere l'adesione alla previdenza complementare** con versamento di tutto o parte del TFR (In tal caso non opera l'adesione in modo automatico, il TFR sarà regolato secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versato al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006. Il lavoratore conserva comunque il diritto di rivedere questa scelta in qualsiasi momento, destinando il TFR maturando a un fondo pensione tramite apposita e specifica adesione).

oppure

- **avere IN ESSERE l'adesione ad una forma pensionistica complementare CON VERSAMENTO** di tutto o parte del proprio TFR, e di aver ricevuto dal datore di lavoro le informazioni circa la possibilità di indicare, entro sessanta giorni dalla data di assunzione, a quale forma pensionistica complementare conferire il TFR maturando da tale data, nonché la precisazione che in difetto si applica il meccanismo di adesione in modo automatico di cui all'articolo 8, commi da 7 a 7-ter, con gli effetti di cui al comma 7-*quiquies* del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.

COMPRESO CHI HA ESERCITATO
RISCATTO – COMPRESO CHI VERSA IN
AUTONOMIA O SOLO I CONTRIBUTI
Si ferma qua e non va alla sezione 2

COMPRESO CHI NON HA ESERCITATO
RISCATTO
NON Si ferma qua e va alla sezione 2

MANCA LA D) OVVIAMENTE QUELLA RELATIVA
AL TFR IN AZIENDA

PARADOSSALMENTE MANCA LA POSSIBILITA'
PER CHI NON ERA ISCRITTO DI ISCRIVERSI...

E SE POI LA RAL CRESCE NEL TEMPO???
SE HA + RAPPORTI DI LAVORO?

ESPLICITA SEMBRA SI POSSA FARE
UNA PERCENTUALE DIVERSA DI TFR
MA LA NORMA DI LEGGE DICE SOLO
100% DEL TFR

SEZIONE 2

- **LAVORATORE NON DI PRIMA ASSUNZIONE** che **abbia IN ESSERE** un'adesione ad una forma pensionistica complementare (ai sensi dell'articolo 8, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 252 del 2005 come modificato dalla legge n. 199 del 2025) **CON VERSAMENTO** di tutto o parte del proprio TFR.

Il sottoscritto dichiara di esercitare la facoltà di (barrare le opzioni prescelte):

- A) **CONFERIRE IL TFR** alla forma pensionistica prevista dall'adesione automatica nella misura del _____ %

(È possibile conferire una misura diversa dal 100% solo nel caso in cui sia previsto dall'accordo/contratto collettivo di riferimento ovvero da parte dei lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, nella misura minima del 50%. La quota residua di TFR sarà regolata secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versata al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006.)

- B) **NON CONFERIRE - IL CONTRIBUTO DEL LAVORATORE**

alla forma pensionistica di destinazione dell'adesione automatica (opzione esercitabile nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro sia inferiore all'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335 del 1995).

- C) **CONFERIRE** il proprio TFR, in modo esplicito, alla seguente forma pensionistica complementare:

(specificare denominazione del fondo)

nella misura del _____ %

(È possibile conferire una misura diversa dal 100% solo nel caso in cui sia previsto dall'accordo/contratto collettivo di riferimento ovvero da parte dei lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria antecedente al 29 aprile 1993 per i quali gli accordi non prevedano la destinazione del TFR a previdenza complementare, nella misura minima del 50%. La quota residua di TFR sarà regolata secondo le disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, sarà versata al Fondo di Tesoreria INPS, ai sensi dell'articolo 1, commi 755 e 756, della legge n. 296 del 2006.)

Il sottoscritto dichiara:

- di aver compreso le conseguenze delle presenti dichiarazioni
- di aver ricevuto l'informativa prevista dalla normativa vigente

Data _____

Firma lavoratore _____

ATTESTAZIONE DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro attesta di aver fornito al lavoratore l'informativa di cui all'articolo 8, comma 8 ovvero comma 9-bis, nonché di aver acquisito la presente dichiarazione, di conservarla e di averne rilasciato copia al lavoratore medesimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 7-quater, del decreto legislativo n. 252 del 2005.

Data, timbro e firma _____

ATTENZIONE ALLE DATE

ATTENZIONE ALLE DATE

NUOVO MODULO TFR3 DEFINITIVO

Come comunico al mio datore di lavoro la mia scelta sulla destinazione del TFR?



Ad ogni nuova assunzione successiva al 1° luglio 2026, il datore di lavoro è obbligato a darti tutte le informazioni sulla normativa e gli accordi sindacali esistenti in merito alla previdenza complementare e deve chiederti alcune informazioni necessarie a gestire correttamente la tua posizione. Le informazioni necessarie che devi dare al tuo datore di lavoro riguardano la tua situazione lavorativa, ovvero se sei un lavoratore assunto per la prima volta, oppure se hai avuto altri contratti lavorativi precedenti come lavoratore dipendente, e in quest'ultimo caso, se hai o meno un fondo di previdenza alimentato da TFR attivo (cioè, non riscattato).

Queste informazioni minime, da rendere in forma scritta al tuo datore di lavoro, gli consentiranno di capire se per te scatta l'adesione automatica in caso di silenzio sulla scelta di destinazione del tuo TFR e di gestire correttamente tutti gli adempimenti successivi.

Per fornire al tuo datore di lavoro le informazioni di cui necessita, puoi usare il nuovo [modello «TFR3»](#) definito con decreto interministeriale Lavoro-MEF, che ti consente anche di scegliere come devolvere il tuo TFR, compilando la sezione che corrisponde alla tua situazione.

NUOVO MODULO TFR3 DEFINITIVO

Quando si ha l'adesione esplicita alla previdenza complementare?

Si ha adesione esplicita alla previdenza complementare quando il lavoratore, entro 60 giorni dall'assunzione, rinuncia all'adesione automatica e destina il TFR maturando a una forma pensionistica complementare **diversa** da quella di riferimento per l'adesione automatica, indicandola nella dichiarazione di destinazione del TFR resa al datore di lavoro (Modulo TFR3 o, nelle more della sua adozione con decreto interministeriale, dichiarazione scritta) e perfezionando l'adesione secondo le modalità previste dalla forma prescelta.

Non costituiscono adesione esplicita, e non fanno venire meno gli effetti dell'adesione automatica, le scelte — pur espresse entro i 60 giorni — con cui il lavoratore si limita a conferire il TFR in misura parziale alla forma di destinazione dell'adesione automatica, nei casi in cui ciò è consentito, ovvero a non versare il contributo a proprio carico quando la retribuzione annua lorda è inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale.

In caso di adesione esplicita effettuata nei 60 giorni, il TFR è conferito alla forma prescelta con competenza dalla data di assunzione, comprensivo delle quote nel frattempo maturate. Il diritto al contributo del datore di lavoro, ove previsto, spetta nella misura e alle condizioni stabilite dagli accordi o contratti collettivi applicabili; i relativi versamenti sono effettuati secondo le modalità previste dalla forma pensionistica prescelta.

NUOVO MODULO TFR3 DEFINITIVO

Se la contrattazione applicabile prevede l'adesione al fondo collettivo solo dopo il periodo di prova trimestrale, l'adesione automatica è preclusa? 

L'adesione automatica è prevista da normativa primaria decorsi 60 giorni dalla data di assunzione in assenza di scelta esplicita, pertanto decorso questo termine, in assenza di scelta esplicita differente, l'adesione automatica deve perfezionarsi a prescindere dalla durata del periodo di prova. In caso di cessazione del rapporto durante il periodo di prova prima del decorso dei 60 giorni, l'adesione automatica non si considera perfezionata.

Un aderente a fondo pensione negoziale cui aveva conferito il TFR viene nominato dirigente senza soluzione di continuità. Il fondo di riferimento in qualità di dirigente è diverso da quello cui era iscritto. Come deve regolarsi il datore di lavoro? 

Anche in questo caso opera l'adesione automatica al nuovo fondo collettivo di riferimento, fermo restando che il lavoratore può rinunciare all'adesione automatica nei 60 giorni e versare il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare di sua scelta in modo esplicito. Se invece il lavoratore chiede il riscatto integrale al fondo pensione in cui era precedentemente iscritto, il Tfr resta in azienda (o presso il fondo di tesoreria Inps a seconda delle dimensioni dell'organico aziendale), salvo scelta esplicita diversa a favore della previdenza complementare e non scatta l'adesione automatica.

Analogamente si procede in caso di cambio di contratto collettivo applicato in azienda con perdita dei requisiti di iscrizione al precedente fondo di previdenza complementare negoziale.

Milano, 22 settembre 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.

Milano, 22 settembre 2026

Convegno a cura dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano, Fondazione Cdl Milano e ANCL UP di Milano. Tutti i diritti riservati.



